

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (ATI):

ITALCONSULT S.p.A. (MANDATARIA) **BONIFICA ITALIA S.r.I.** CO.RE. INGEGNERIA OMNISERVICE Engineering S.r.I.

ORGANISMO DI ISPEZIONE ACCREDITATO ISP Nº 008E ACCREDIA

ITALSOCOTEC S.p.A.

Responsabile del servizio: Ing. C. Pidatella

RESPONSABILI DI PROGETTO:

Dott. Ing. Giovanni Mondello Ordine Ingegneri di Messina n. 2749 Dott. Ing. Franco Persio Becchettessina

Ordine Ingegneri di Roma n. 8664 Dott. Ing. Vincenzo Calzona

Ordine Ingegneri di Roma n. 16656 Dott. Ing. Pietro Agnello Ordine Ingegneri di Agrigento n. 543

RESPONS. INTEG. PREST.-SPE

Dott. Ing. Antonio Bevilacquati

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Vincenzo Corallo

ASSISTENTE Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

| CODICE: PE- | | - TEOO OMO ODOO E | SCALA: - | DATA: | Marzo 2016 |
|-------------|---------------|--|------------------------|--------|---------------|
| | | E-TE00-CMS-CP02-F | NOME FILE: PE-TE00-CMS | | F.DOC |
| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Visto | Approvato |
| Α | Marzo 2014 | EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO | PALILLA | ALAGNA | L ОТТО |
| С | Novembre 2014 | GIUSTA REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA ITALSOCOTEC DEL 12/11/2014 | PALILLA | ALAGNA | L ОТТО |
| D | Febbraio 2015 | REVISIONE GIUSTA NOTA PROV. RG PROT. 0006523 DEL 13/02/2015 | PALILLA | ALAGNA | L ОТТО |
| E | Ottobre 2015 | REVISIONE GIUSTA NOTA PROV. RG PROT. 0035838 DEL 08/10/2015 | PALILLA | ALAGNA | L ОТТО |
| F | Marzo 2016 | REVISIONE GIUSTA NOTA PROV. RG PROT. 0007414 DEL 01/03/2016 | PALILLA | ALAGNA | MONDELLO |



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

INDICE

| CAPI | TOLO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO | 4 |
|---------|--|----|
| Art.1. | OGGETTO DELL'APPALTO | 4 |
| Art.2. | AMMONTARE DELL'APPALTO | 4 |
| Art.3. | MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 5 |
| Art.4. | CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI | 5 |
| Art.5. | GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI | 6 |
| CAPI | TOLO 2 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO | 7 |
| Art.6. | INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 7 |
| Art.7. | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | 7 |
| Art.8. | DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO | 7 |
| Art.9. | FALLIMENTO DELL'APPALTATORE | 8 |
| Art.10. | RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE | 8 |
| Art.11. | NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE | 8 |
| Art.12. | CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI | 8 |
| CAPI | TOLO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE | 9 |
| Art.13. | CONSEGNA E INIZIO LAVORI | 9 |
| Art.14. | TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 9 |
| Art.15. | PROROGHE | 9 |
| Art.16. | SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI | 10 |
| Art.17. | SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P | 10 |
| Art.18. | PENALI IN CASO DI RITARDO | 11 |
| Art.19. | PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA | 11 |
| Art.20. | INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE | 12 |
| Art.21. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI | 12 |
| CAPI | TOLO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA | 13 |
| Art.22. | ANTICIPAZIONE | 13 |
| Art.23. | PAGAMENTI IN ACCONTO ED ONERI DI CONFERIMENTO | 13 |
| Art.24. | PAGAMENTI A SALDO | 14 |
| Art.25. | RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO | 15 |
| Art.26. | RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO | 15 |
| Art.27. | REVISIONE DEI PREZZI | 15 |
| Art.28. | CESSIONE DEL CONTRATTO | 16 |
| CAPI | TOLO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI | 17 |
| Art.29. | LAVORI A MISURA | 17 |
| Art.30. | LAVORI A CORPO | 17 |
| Art.31. | LAVORI IN ECONOMIA | 17 |
| Art.32. | VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA | 18 |
| CAPI | TOLO 6 – CAUZIONI E GARANZIE | 19 |



PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria) BONIFICA ITALIA S.r.I. CO.RE. INGEGNERIA OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

| Art.33. | CAUZIONE PROVVISORIA | 19 |
|---------|---|----|
| Art.34. | GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA | 19 |
| Art.35. | RIDUZIONE DELLE GARANZIE | 20 |
| Art.36. | OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA | 20 |
| CAPI | TOLO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE | 22 |
| Art.37. | VARIAZIONE DEI LAVORI | 22 |
| Art.38. | VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI | 22 |
| Art.39. | PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI | 22 |
| CAPI | TOLO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 23 |
| Art.40. | NORME DI SICUREZZA GENERALI | 23 |
| Art.41. | SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | 23 |
| Art.42. | PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO | 23 |
| Art.43. | MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO | 23 |
| Art.44. | PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA | 24 |
| Art.45. | OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | 24 |
| CAPI | TOLO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 25 |
| Art.46. | SUBAPPALTO | 25 |
| Art.47. | RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO | 26 |
| Art.48. | PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI | 27 |
| CAPI | TOLO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO | 28 |
| Art.49. | ACCORDO BONARIO | 28 |
| Art.50. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 28 |
| Art.51. | CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA | 28 |
| Art.52. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI | 29 |
| CAPI | TOLO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E MANUTENZIONE | 31 |
| Art.53. | ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE | 31 |
| Art.54. | TERMINI PER IL COLLAUDO | 31 |
| Art.55. | PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI | 31 |
| CAPI | TOLO 12 – NORME FINALI | 32 |
| Art.56. | ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE | 32 |
| Art.57. | OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE | 33 |
| Art.58. | PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE | 34 |
| Art.59. | UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI | 34 |
| Art.60. | CUSTODIA DEL CANTIERE | 34 |
| Art.61. | CARTELLO DEL CANTIERE | 35 |
| Art.62. | SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE | 35 |
| ΔΙΙΕ | EGATI | 36 |



PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti

| | | euro |
|----|---|---------------|
| a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) | 7.570.762,35 |
| b) | Importo costi manodopera | 1.104.529,30 |
| c) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | 526.254,59 |
| 1) | Totale appalto (a + b + c) | 9.201.546,24 |
| | | |
| d) | Somme a disposizione dell'amministrazione | 5.418.453,76 |
| | | |
| 2) | Totale progetto (1 + d) | 14.620.000,00 |

| Il Responsabile del Servizio | | Il Progettista |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | |
| | _ | |
| | Il Responsabile del Procedimento | |
| | | |
| | Il Responsabile del Procedimento | |

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 3 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
- 2. L'intervento è così individuato:
- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per il Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n. 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa-Catania Progetto Esecutivo di 1° stralcio che si sviluppa per 2.951 m fra le Pk 8+076 e Pk 11+027 del progetto definitivo insistendo nel territorio di Comiso, per una porzione della rotatoria iniziale, e nel territorio di Chiaramonte Gulfi per la maggior parte del collegamento. Lo stralcio prevede la realizzazione della sola parte destra della carreggiata tipo B dalla Pk 8+076 alla Pk 8+550 nonché un tratto di raccordo dalla Pk 8+550 a Pk 8+900 con la piattaforma tipo C1 che si estende dalla Pk 8+900 alla Pk 11+027. Il tracciato si connette alla viabilità locale mediante la realizzazione di una rotatoria provvisoria sulla S.P. 5 che consente altresì il collegamento con l'aeroporto di Comiso, e mediante la rotatoria alla Pk 11+027 che consente il collegamento con la ex S.P. 82 attraverso la quale è possibile raggiungere la S.S. 514 Ragusa-Catania.
- b) descrizione sommaria: Movimenti di materie e formazione di rilevati, opere d'arte minori, calcestruzzi e casseformi, pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, mitigazioni ambientali, opere di regimazione idraulica e trattamento acque di prima pioggia, predisposizione parziale impianti (i pali di illuminazione, le lampade, le armature stradali, i quadri elettrici, il nodo equipotenziale di terra ed i cavi non sono oggetto del presente appalto);
- c) ubicazione: i lavori ricadono tutti nei comuni di Comiso e Chiaramonte Gulfi.
- 3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art.2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue

| | Importi in euro | | Colonna 2) | Colonna 1+2) |
|----------|---|----------------|-------------|----------------|
| Num. | | A corpo | In economia | TOTALE |
| a) | Importo esecuzione lavori | €7.570.762,35 | | €7.570.762,35 |
| b) | Importo costi manodopera | € 1.104.529,30 | | € 1.104.529,30 |
| c) | Oneri per l'attuazione piani di sicurezza | € 526.254,59 | | € 526.254,59 |
| a)+b)+c) | IMPORTO TOTALE | € 9.201.546,24 | | € 9.201.546,24 |

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui al

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 4 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

comma 1, lettera b), relativo ai costi della manodopera e dell'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

3. Gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativo relativo ai costi della manodopera e comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi rispettivamente dell'articolo 82, comma 3-bis e dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti.

Art.3. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, e dell'articolo 82, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2. L'importo della contratto, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- 3. L'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- 4. Il ribasso offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara di cui al comma 2, è vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
- 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per i costi della manodopera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art.4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

- 1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di esecuzione e attuazione (d.P.R. n. 207/2010) e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3 e nelle categorie scorporabili di opere specializzate OS12-A e OS 10.
- 2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento di esecuzione e di attuazione e dell'articolo 12, della legge n. 80 del 2014, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
- 3. I lavori appartenenti alla categoria OS12-A, di cui all'articolo 12, comma 1, legge 80 del 2014, di importo non superiore al 15% dell'importo a base di gara, ma di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'Appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'Appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma afferenti alla categoria OS12-A, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 2.
- 4. I lavori appartenenti alla categoria OS10, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), legge 80 del 2014, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 5 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma afferenti ala categoria OS10, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 3.

Art.5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del Regolamento di esecuzione e attuazione, e all'articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 6 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 2 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art.6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) Piano di Sicurezza e Coordinamento o il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza) se previsti non contemporaneamente nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo articolo 89, comma 1, lettera h) del decreto n. 81 del 2008;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- d) il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13;
- 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti:
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art.8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 7 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Art.9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
- 2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art.10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

- 1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art.12. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

- 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
- 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 8 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.13. CONSEGNA E INIZIO LAVORI

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art.14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
- 3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.15. PROROGHE

- 1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
- 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 9 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art.16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del

Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

- 2. Il verbale di sospensione deve contenere:
- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
- 4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
- 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
- 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
- 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art.17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

- 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
- 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.
- 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
- 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 10 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

Art.18. PENALI IN CASO DI RITARDO

- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
- 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
- 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

- 1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2006. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 11 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

Art.20. INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art.21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 12 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art.22. ANTICIPAZIONE

- 1. L'anticipazione contrattuale è prevista nella misura del 20% (per la gare bandite fino al 31 luglio 2016 e per i soli contratti di lavori ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis della legge n. 192 del 2014).
- 2. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
- 3. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
- 4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Art.23. PAGAMENTI IN ACCONTO ED ONERI DI CONFERIMENTO

- 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti per cento), dell'importo contrattuale.
- 1bis. Per le previste attività di manutenzione triennali successive alla esecuzione dei lavori, di cui all'art. 53 comma 4 del presente Capitolato i pagamenti saranno corrisposti in rate semestrali posticipate di importo proporzionale all'importo previsto, per le modalità di pagamento, garanzie e tutele, si farà riferimento ai commi seguenti del presente articolo nonché agli artt 24÷28.
- 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
- 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
- 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 13 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

- 8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
- 9. Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, nel rispetto delle vigenti norme in materia ed in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal D.M. 28 aprile 1988 n. 406 s.m.i., nonché dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 e s.m.i.. I rifiuti dovranno essere conferiti negli idonei impianti adibiti al conferimento e alla gestione dei rifiuti, aventi i relativi requisiti e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti in materia e scelti a discrezione dell'Appaltatore. In particolare, l'Appaltatore dovrà conferire in discarica avvalendosi degli appositi formulari di identificazione dei rifiuti. Gli oneri di conferimento che, nel corso dell'esecuzione del servizio, dovranno essere inizialmente anticipati dall'Appaltatore, saranno successivamente corrisposti da questo Ente appaltante all'Appaltatore, attingendo dalle somme a disposizione previste in progetto, secondo le quantità effettivamente conferite ed in base al costo effettivamente sostenuto, previa presentazione da parte della ditta esecutrice di regolari documenti giustificativi (fatture rilasciate dalle discariche ecc.).

Art.24. PAGAMENTI A SALDO

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 5. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 14 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art.25. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
- apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art.26. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

- 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art.27. REVISIONE DEI PREZZI

- 1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
- a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 15 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

- a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art.28. CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 16 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.29. LAVORI A MISURA

- 1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
- 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
- 4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
- 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art.30. LAVORI A CORPO

- 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
- 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
- 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.31. LAVORI IN ECONOMIA

- 1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 17 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Art.32. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 18 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

Art.33. CAUZIONE PROVVISORIA

- 1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria di euro 184.030,93, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
- 2. Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
- 3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
- 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
- 5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art.34. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 19 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Art.35. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

- 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
- 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
- 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
- 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
- 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- 6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzi ne di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art.36. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

- 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
- 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) deve prevedere una somma assicurata corrispondente all'importo del contratto e deve:
- a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 20 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
- 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- 7. l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla messa a dimora delle essenze arboree di tipo a "pronto effetto" e delle essenze arbustive a prestare una polizza fideiussoria di importo pari ad € 64.778,13 a garanzia dell'attechimento del 100% di tutte le piante messe a dimora. L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 180 giorni a decorrere dall'inizio della terza vegetazione successiva alla messa a dimora le piante si presentano sane e in buon stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittoria fra la direzione lavori e l'appaltoatroe entro 10 giorni dalla scadenza del periodo come sopra definitivo. La copertura della predetta garanzia decorre dalla data di messa a dimora delle essenze e cessa il giorno di emissione del certificato di avvenuto attecchimento.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 21 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.37. VARIAZIONE DEI LAVORI

- 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 186 e 187 del Regolamento di esecuzione ed attuazione e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
- 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- 5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
- 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art.38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

- 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
- 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
- 2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 22 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.40. NORME DI SICUREZZA GENERALI

- 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
- 5. L'Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art.41. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- 1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.42. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

Art.43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
- 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 23 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Art.44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del decreto n. 81 del 2006, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
- 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42.

Art.45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 24 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.46. SUBAPPALTO

- 1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
- a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 80/2014, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
- d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
- 2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui
- al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
- 3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 25 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 42 e 44 del presente Capitolato.
- 5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
- 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art.47. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

- 1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
- 5. La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
- 6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 26 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

Art.48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

- 1. La stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subppaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuale ritenute di garanzia effettuate.
- 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
- 3. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.
- 4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 27 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.49. ACCORDO BONARIO

- 1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
- 2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
- 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
- 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
- 7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
- 2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitratale ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti.
- 3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
- 4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

Art.51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 28 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
- 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- 6. Qualora l'Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
- 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

- 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 29 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
- n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
- 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con lapubblica amministrazione.
- 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 30 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E MANUTENZIONE

Art.53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE

- 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
- mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e per i tre anni successivi all'ultimazione dei lavori, decorre il periodo di manutenzione secondo quanto previsto dal piano di manutenzione e computo degli interventi di manutenzione per il triennio.

Art.54. TERMINI PER IL COLLAUDO

- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art.55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

- 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 31 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

CAPITOLO 12 – NORME FINALI

Art.56. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento di esecuzione ed attuazione e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 32 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

da calcolo e materiale di cancelleria;

- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 3. Con riferimento al nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa N. 632/VII Vol. 3 del 24/02/2012 si fa obbligo all'Appaltatore per attività di controllo quotidiano e per tutta la durata dei lavori, di mettere a disposizione un archeologo.
- 4. Con riferimento all'espianto di ulivi di cui all'Autorizzazione Prefettizia N. 11783/1.7A.22/S.A.S.G.A.C. del 15/07/2014 con le modalità stabilite dalla Circolare n. 164 del 1 luglio 1994 dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione Siciliana, relativa al Piano Olivicolo Regionale, e relative prescrizioni, si fa obbligo all'Appaltatore di reimpiantare gli stessi immediatamente dopo l'espianto e comunque non oltre 24 mesi dall'autorizzazione, nell'ambito delle medesime particelle di provenienza o, in alternativa, in particelle limitrofe di proprietà della stessa ditta, comunque ad una distanza non superiore a 1.000 m dall'area di espianto. A eccezione di quanto detto, nel caso in cui il proprietario non avesse lo spazio necessario per la messa a dimora di alcuni degli esemplari di ulivo espiantati nelle sue proprietà, si procederà all'esproprio di questi con conseguente messa a dimora nell'ambito delle aree di mitigazione del progetto, ovvero ad altro sito indicato dalla Direzione Lavori, in questo caso gli esemplari di ulivo saranno conservati in aree appositamente allestite nell'area del cantiere base del progetto, con l'obbligo di irrigazione, risarcimento fallanze e verifica di attecchimento.
- 5. Si fa obbligo all'Appaltatore di garantire l'accesso al cantiere agli operatori del monitoraggio per consentire le misurazioni ed il controllo ambientale nonché comunicare tempestivamente la programmazione delle attività di cantiere per consentire l'adeguamente della tempistica delle misurazioni.
- 6. Si fa obbligo all'Appaltatore di osservare le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza n.Pl62N.O.07 del 19/01/2015.

Art.57. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 33 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.58. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o ai siti di conferimento, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
- 3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o in impianti di trattamento, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
- 5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 59.

Art.59. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

- 1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
- 2. In attuazione dell'art. 24 della L.R: 12 luglio 2011 n. 12 dovranno utilizzarsi materiali provenienti dal riciclo degli inerti per una quota non inferiore al 30% a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti normative tecniche internazionali e nazionali nella realizzazione delle opere considerate.
- 3. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
- a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b) sottofondi stradali;
- c) strati di fondazione stradali;
- d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, ecc.);
- f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
- 3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
- 4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.60. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 34 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art.61. CARTELLO DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplarl del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.62. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
- 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 35 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

ALLEGATI

| TAB. A | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1) | | | | | |
|------------|--|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|--|
| N. | Lavori di | _ | egoria ex allegato A R. n. 207 del 2010 | | Incidenza Manodopera % | |
| Ai sensi d | dell'articolo 4, comma 1, del capitolat | o, i seguenti lavor | i sono subap | paltabili nella misura m | nassima del 30%. | |
| 1 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | Prevalente | OG 3 Classifica VI | € 8.146.006,13 | 11,38 | |
| | | | | | | |

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 108 del Regolamento di esecuzione ed attuazione e l'articolo 12, legge n. 80 del 2014, di importo NON superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

| 2 | Barriere stradali di sicurezza | Scorporabile o subappaltabile al 100% | OS12-A Classifica III-bis | € 1.055.540,11 | 16,80 |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | | | | | |
| TOTALE (| COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | € 9.201.546,24 | 12,00 |

Lavorazioni scorporabili o subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall'Appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti necessari

| | | Scorporabile o | OS 10 | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| 3 | Segnaletica stradale non luminosa | subappaltabile | Classifica | € 47.059,51 | 24,16 |
| | | al 100% | 1 | | |

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 36 di 38



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Provincia Regionale di Ragusa

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

TAB. B GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5

| | DESCRIZIONE DEI CRUPPI (E COTTOCRUPPI) | Α | В | С | D=A+C | |
|-----|--|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| N. | DESCRIZIONE DEI GRUPPI (E SOTTOGRUPPI) | IMP. LAVORI | IMP. MANOD. | IMP. SICUR. | IMP. TOTALE | INC. % |
| | DI LAVORI OMOGENEE | [€] | [€] | [€] | [€] | |
| | CS - CORPO STRADALE | | | | | |
| | CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. B svincolo aeroporto | | | | | |
| 1 | CS02 - Bonifiche | 71.111,91 | 10.043,21 | 4.313,74 | 75.425,65 | 0,8197 |
| 2 | CS03 - Movimenti di terra | 447.171,14 | 40.318,83 | 27.125,99 | 474.297,13 | 5,1545 |
| 3 | CS07 - Sovrastruttura | 463.759,16 | 21.128,06 | 28.132,24 | 491.891,40 | 5,3457 |
| 4 | CS08 - Opere di finitura | 13.033,89 | 2.343,49 | 790,65 | 13.824,54 | 0,1502 |
| 5 | CS10 - Sicurezza e segnaletica | 263.979,90 | 51.804,91 | 16.013,37 | 279.993,27 | 3,0429 |
| | CS08 - CORPO STRADALE da sez. B a Rot. Km 11+036 | 203.373,30 | 31.00 1,31 | 10.013,37 | 273.333,27 | 3,0123 |
| 6 | CS02 - Bonifiche | 115.919,46 | 16.371,43 | 7.031,83 | 122.951,29 | 1,3362 |
| 7 | CS03 - Movimenti di terra | 305.188,01 | 30.544,09 | 18.513,11 | 323.701,12 | 3,5179 |
| 8 | CS07 - Sovrastruttura | 1.043.685,17 | 47.544,88 | 63.311,31 | 1.106.996,48 | 12,0305 |
| 9 | CS08 - Opere di finitura | 30.412,41 | 5.468,15 | 1.844,86 | 32.257,27 | 0,3506 |
| 10 | · | 477.791,90 | 93.752,46 | 28.983,48 | 506.775,38 | 5,5075 |
| 10 | IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 | 477.731,30 | 33.732,40 | 20.303,40 | 300.773,38 | 3,3073 |
| 11 | | 9.412,71 | 1.329,37 | 570,99 | 9.983,70 | 0,1085 |
| 12 | | 159.002,78 | 14.835,59 | 9.645,32 | 168.648,10 | 1,8328 |
| 13 | | 111.564,75 | 3.693,08 | 6.767,66 | 118.332,41 | 1,2860 |
| 14 | | 51.638,61 | 10.859,06 | 3.132,47 | 54.771,08 | 0,5952 |
| 14 | IN27 - DEVIAZIONE STRADA 27 | 31.036,01 | 10.853,00 | 3.132,47 | 34.771,08 | 0,3332 |
| 15 | | 1 602 01 | 220.06 | 102.64 | 1 704 65 | 0,0195 |
| | | 1.692,01 | 238,96 | 102,64 | 1.794,65 | 0,0193 |
| 16 | | 3.023,17 | 278,02 | 183,39 | 3.206,56 | - |
| 17 | | 23.427,52 | 783,63 | 1.421,14 | 24.848,66 | 0,2700 |
| 18 | S | 4.655,75 | 1.146,61 | 282,42 | 4.938,17 | 0,0537 |
| 1.0 | IN28 - DEVIAZIONE STRADA 28 | 52 660 05 | 7 400 50 | 2 404 07 | == 064.00 | 0.6074 |
| 19 | | 52.669,05 | 7.438,50 | 3.194,97 | 55.864,02 | 0,6071 |
| 20 | | 115.897,76 | 10.511,77 | 7.030,51 | 122.928,27 | 1,3360 |
| 21 | | 319.628,48 | 10.676,40 | 19.389,08 | 339.017,56 | 3,6844 |
| 22 | | 31.984,94 | 5.961,25 | 1.940,25 | 33.925,19 | 0,3687 |
| 23 | | 144.400,53 | 32.123,80 | 8.759,53 | 153.160,06 | 1,6645 |
| ١ | IN29 - DEVIAZIONE STRADA 29 | | | | | |
| 21 | | 6.848,16 | 967,17 | 415,42 | 7.263,58 | 0,0789 |
| 22 | | 11.110,21 | 1.041,69 | 673,96 | 11.784,17 | 0,1281 |
| 23 | | 26.027,38 | 874,28 | 1.578,86 | 27.606,24 | 0,3000 |
| 24 | 5 | 13.342,55 | 3.198,28 | 809,38 | 14.151,93 | 0,1538 |
| | MI - OPERE D'ARTE MINORI | | | | | |
| | CV04 - CAVALCAVIA Km 8+906 | | | | | |
| 25 | · | 60.625,40 | 11.717,13 | 3.677,62 | 64.303,02 | 0,6988 |
| 26 | | 13.768,53 | 3.098,13 | 835,22 | 14.603,75 | 0,1587 |
| 27 | · · | 66.236,72 | 16.903,04 | 4.018,01 | 70.254,73 | 0,7635 |
| 28 | , , | 57.900,47 | 11.343,40 | 3.512,32 | 61.412,79 | 0,6674 |
| 29 | | 1.998,57 | 49,87 | 121,24 | 2.119,81 | 0,0230 |
| 30 | | 1.793,92 | 474,27 | 108,82 | 1.902,74 | 0,0207 |
| 31 | | 1.038,86 | 78,75 | 63,02 | 1.101,88 | 0,0120 |
| 32 | · | 11.862,52 | 3.714,49 | 719,60 | 12.582,12 | 0,1367 |
| 33 | S | 10.828,80 | 2.616,77 | 656,89 | 11.485,69 | 0,1248 |
| | OC - OPERE DI CONTENIMENTO | | | | | |
| | IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 | | | | | |
| 34 | | 265.046,27 | 30.196,48 | 16.078,05 | 281.124,32 | 3,0552 |
| | SV - SVINCOLI | | | | | |
| | SV08 - ROTATORIA Km 11+036 | | | | | |
| 35 | SV07 - Sovrastruttura | 175.822,03 | 7.257,72 | 10.665,60 | 186.487,63 | 2,0267 |
| 36 | SV08 - Preparazione dei piani di posa | 16.095,77 | 2.273,22 | 976,39 | 17.072,16 | 0,1855 |
| 37 | | 146.814,00 | 17.960,00 | 8.905,93 | 155.719,93 | 1,6923 |
| 38 | SV13 - Opere di finitura | 26.021,89 | 6.818,37 | 1.578,52 | 27.600,41 | 0,3000 |
| 39 | SV15 - Sicurezza e segnaletica | 93.055,14 | 20.266,13 | 5.644,85 | 98.699,99 | 1,0726 |

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 37 di 38



PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO

ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria)
BONIFICA ITALIA S.r.I.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

Provincia Regionale di Ragusa Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali

| TAB. B GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI | |
|--|--|
| ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5 | |

| | ai fini della contabilità e d | elle varianti in | corso d'opera | - articolo 5 | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| N. | DESCRIZIONE DEI GRUPPI (E SOTTOGRUPPI) DI LAVORI OMOGENEE | A IMP. LAVORI [€] | B IMP. MANOD. [€] | C IMP. SICUR. [€] | D=A+C IMP. TOTALE [€] | INC. % |
| | OI - OPERE IDRAULICHE | | | | | |
| | CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. B svincolo aeroporto | | | | | |
| 40 | CS04 - Idraulica di prima fase | 409.118,68 | 107.211,97 | 24.817,68 | 433.936,36 | 4,7159 |
| 41 | CS06 - Idraulica di linea | 337.677,85 | 38.812,94 | 20.483,98 | 358.161,83 | 3,8924 |
| 42 | CS12 - Inalveazione provvisoria T.te Cava del Bosco | 48.842,90 | 3.875,52 | 2.962,87 | 51.805,77 | 0,5630 |
| | CS08 - CORPO STRADALE da sez. B a Rot. Km 11+036 | | | | | |
| 43 | CS04 - Idraulica di prima fase | 127.633,46 | 36.697,86 | 7.742,41 | 135.375,87 | 1,4712 |
| 44 | CS06 - Idraulica di linea | 1.360.381,71 | 150.877,65 | 82.522,54 | 1.442.904,25 | 15,6811 |
| | SV08 - ROTATORIA Km 11+036 | | | | | |
| 45 | CS06 - Idraulica di linea | 2.307,89 | 55,39 | 140,00 | 2.447,89 | 0,0266 |
| | IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 | | | | | |
| 46 | CS06 - Idraulica di linea | 4.784,65 | 114,83 | 290,24 | 5.074,89 | 0,0552 |
| | IN28 - DEVIAZIONE STRADA 28 | 50 005 40 | 4 070 60 | 2 24 6 52 | 56044 76 | 0.6440 |
| 47 | CS06 - Idraulica di linea | 53.025,18 | 1.272,60 | 3.216,58 | 56.241,76 | 0,6112 |
| | IM - IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | | | | | |
| | CS08 - CORPO STRADALE da sez. B a Rot. Km 11+036 | 40.000.00 | 4 000 75 | 4 242 24 | 24 205 00 | 0.000= |
| 48 | CS11 - Impianti | 19.993,09 | 4.990,75 | 1.212,81 | 21.205,90 | 0,2305 |
| | SV08 - ROTATORIA Km 11+036 | 20 200 74 | 6 060 55 | 4 746 76 | 20.047.47 | 0.0000 |
| 49 | SV16 - Impianti | 28.300,71 | 6.868,55 | 1.716,76 | 30.017,47 | 0,3262 |
| | VP07 - VASCHE PRIMA PIOGGIA CS07 | 42.404.00 | 2 700 22 | 2 550 60 | 44.754.40 | 0.4064 |
| 50 | VPO3 - Impianti | 42.194,88 | 2.780,22 | 2.559,60 | 44.754,48 | 0,4864 |
| -4 | VP08 - VASCHE PRIMA PIOGGIA CS08 | 67.072.46 | 2 022 62 | 4.000.70 | 74 442 22 | 0.7700 |
| 51 | VPO3 - Impianti | 67.073,46 | 3.833,63 | 4.068,76 | 71.142,22 | 0,7732 |
| | AM - MITIGAZIONI AMBIENTALI | | | | | |
| | CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. B svincolo aeroporto | 00 202 07 | 20.450.20 | F 256 02 | 02.640.00 | 4.0470 |
| 52 | CS09 - Mitigazioni ambientali | 88.293,87 | 20.159,29 | 5.356,02 | 93.649,89 | 1,0178 |
| 53 | CS08 - CORPO STRADALE da sez. B a Rot. Km 11+036 | 422 212 00 | 62.264.22 | 25 679 66 | 449,000,66 | 4 0705 |
| 55 | CS09 - Mitigazioni ambientali | 423.312,00 | 62.264,32 | 25.678,66 | 448.990,66 | 4,8795 |
| 54 | SV08 - ROTATORIA Km 11+036 | FO 401 46 | 20 011 65 | 2.057.42 | F2 4F0 00 | 0.5010 |
| 54 | SV14 - Mitigazioni ambientali IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 | 50.401,46 | 20.011,65 | 3.057,42 | 53.458,88 | 0,5810 |
| 55 | CS09 - Mitigazioni ambientali | 27.216,63 | 8.629,48 | 1.651,00 | 28.867,63 | 0,3137 |
| 33 | IN27 - DEVIAZIONE STRADA 27 | 27.210,03 | 8.029,48 | 1.031,00 | 28.807,03 | 0,3137 |
| 56 | CS09 - Mitigazioni ambientali | 4.591,56 | 970,08 | 278,53 | 4.870,09 | 0,0529 |
| 30 | IN28 - DEVIAZIONE STRADA 28 | 4.551,50 | 370,00 | 270,55 | 4.070,03 | 0,0323 |
| 57 | CS09 - Mitigazioni ambientali | 39.102,74 | 11.383,19 | 2.372,02 | 41.474,76 | 0,4507 |
| 3, | IN29 - DEVIAZIONE STRADA 29 | 33.102,71 | 11.505,15 | 2.372,02 | 12.17 1,70 | 0,1307 |
| 58 | CS09 - Mitigazioni ambientali | 6.930,38 | 1.604,13 | 420,41 | 7.350,79 | 0,0799 |
| 30 | VP07 - VASCHE PRIMA PIOGGIA CS07 | 0.550,50 | 1.00 1,13 | 120,11 | 7.550,75 | 0,0755 |
| 59 | VP01 - Movimenti di terra | 10.349,67 | 2.679,78 | 627,82 | 10.977,49 | 0,1193 |
| 60 | VPO2 - Fondazioni ed elevazioni | 83.117,38 | 19.194,76 | 5.042,01 | 88.159,39 | 0,9581 |
| | VP08 - VASCHE PRIMA PIOGGIA CS08 | 33.22.733 | | | 55.255,55 | 5,555 |
| 61 | VP01 - Movimenti di terra | 18.082,06 | 4.544,84 | 1.096,88 | 19.178,94 | 0,2084 |
| 62 | VP02 - Fondazioni ed elevazioni | 123.406,81 | 28.188,65 | 7.486,02 | 130.892,83 | 1,4225 |
| -0- | IN - LAVORI PROPEDEUTICI PER LA RISOLUZIONE | 123.100,01 | 20.100,00 | 71.00,02 | 150.052,05 | 1, 1223 |
| | INTERFERENZE | | | | | |
| | CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. B svincolo aeroporto | | | | | |
| 63 | INO1 - Scavi e rinterri per risoluzione interferenze | 166,66 | 29,94 | 10,11 | 176,77 | 0,0019 |
| 64 | INO2 - Lavori vari per risoluzione interferenze | 1.047,04 | 161,10 | 63,51 | 1.110,55 | 0,0121 |
| | CS08 - CORPO STRADALE da sez. B a Rot. Km 11+036 | ,0 | | ,52 | , | -, |
| 65 | INO1 - Scavi e rinterri per risoluzione interferenze | 2.649,85 | 484,76 | 160,74 | 2.810,59 | 0,0305 |
| 66 | IN02 - Lavori vari per risoluzione interferenze | 13.030,38 | 3.238,02 | 790,44 | 13.820,82 | 0,1502 |
| | SV08 - ROTATORIA Km 11+036 | 2 222,30 | | , | | , |
| 67 | IN01 - Scavi e rinterri per risoluzione interferenze | 2.331,17 | 428,78 | 141,41 | 2.472,58 | 0,0269 |
| 68 | IN02 - Lavori vari per risoluzione interferenze | 12.639,33 | 3.119,88 | 766,72 | 13.406,05 | 0,1457 |
| | SOMMANO | 8.675.291,65 | 1.104.529,30 | 526.254,59 | 9.201.546,24 | 100,0000 |
| a) | | | Totale lavoro A COR | | | 575.291,65 |
| b) | | | r la sicurezza A COR | • | | 526.254,59 |
| a) | TOTALF DA | A APPALTARE (Comp | | <u> </u> | | 201.546,24 |
| -, | TO TABLE DA | | | , | 1 | · · •/- • |

PE-TE00-CMS-CP02-F Pagina 38 di 38